

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 2401 del registro delle deliberazioni

Interpretazione autentica del 1° e 2° Comma dell'art.20

OGGETTO :
della L.L. 12/8/78, n.37.-

L'anno 1979 addì 27 del mese di APRILE in Bari, nella Sala delle

adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
Nicola Quarta	=		Giovanni Margiotta		=
Domenico Romano	=		Angelo Monfredi		=
Leonardo Br. Aprile	=		Leonardo Donato Morea		=
Carlo Ettore Borgia		=	Giuseppe Sasso		=
Graziano Ciocia	=		Vincenzo Sorice		=
Pasquale Ciuffreda	=		Giuseppe Zingrillo		=
Giuseppe Colasanto	=				


Assiste il dr. Paolo Carnevale segretario redigente

L'Assessore ai LL.PP., avv. Enzo SORICE, riferisce:

Com'è noto, il 1° Comma dell'art.20 delega i Comuni ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità da eseguire nel territorio Comunale da parte di qualunque soggetto.

Il Comma successivo dello stesso articolo delega altresì i Comuni ad esercitare le funzioni amministrative concernenti la determinazione dell'indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da realizzare nel territorio comunale da chiunque eseguite, comprese quelle da realizzare nel l'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei

IL SEGRETARIO
(Dott. Paolo Carnevale)



piani per gli insediamenti produttivi.

In ordine ai due suddetti Comma sono state prospettate alcune perplessità circa il senso ed il valore delle normative in essi contenute.

La mancata citazione nel 1° Comma, infatti, della materia dell'edilizia economica e popolare, di per sé irrilevante, potrebbe assumere, invece, rilevanza giuridica nel caso di specie per la constatazione che tale materia viene, viceversa, espressamente indicata nel 2° Comma predetto (*ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*).

Per quanto concerne, poi, il 2° Comma, è stato fatto rilevare che la normativa menziona le sole opere pubbliche e non anche le opere di pubblica utilità.

Tale mancata citazione potrebbe indurre a ritenere che nella materia dei piani per edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi i Comuni siano stati delegati ad acquisire solo le aree necessarie per le opere pubbliche (strade, infrastrutture, edifici pubblici ecc.) e non anche quelle destinate all'edilizia sovvenzionata ecc..

In effetti la formulazione dei commi suddetti esprime meno di quello che fu voluto dal Consiglio Regionale, che, com'è noto intese delegare ai Comuni: tutte le funzioni amministrative, nessuna esclusa, in materia sia di occupazione temporanea e d'urgenza, che di espropriazione definitiva.

Allo scopo, quindi, di precisare l'estensione delle suddette normative si rende indispensabile che venga data, da parte del Consiglio Regionale, una interpretazione autentica delle normative stesse nel senso qui appresso indicato:

"Le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di occupazione temporanea e d'urgenza di cui al 1° Comma dell'art.20 della L.R. 12/8/78, n.37, sono da intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare; alle aree individuate e deliberate ai sensi dell'art.26 e 51 della legge 22/10/1971, n.865 ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi".

IL SEGRETARIO
(Dott. *Luigi Carnevale*)
Luigi Carnevale

"Sono altresì da intendersi delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al 2° comma, anche per le opere di pubblica utilità da chiunque eseguite, nonché per gli atti susseguenti alla pronuncia degli espropri".

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore ai LL.PP.;

Ritenuta l'opportunità di far pronunciare dal Consiglio Regionale, l'interpretazione autentica delle normative contenute nel 1° e 2° comma della L.R. 12/8/78, n.37, in modo da precisare l'estensione ed il valore effettivo delle stesse.

A Voti unanimi e palesemente espressi

DELIBERA

- di approvare la proposta formulata dall'Assessore ai LL.PP. intesa a promuovere la pronuncia da parte del Consiglio Regionale, dell'interpretazione autentica del 1° e 2° comma della L.R. 12/8/78, n.37;
- di approvare altresì lo schema della interpretazione autentica indicato in narrativa;
- di sottoporre detto schema interpretativo all'approvazione del **1** ←
Consiglio Regionale mediante apposita legge;
- di dichiarare il presente provvedimento atto interno non soggetto al controllo previsto dalla legge n.51/62, in quanto trattasi di proposta rivolta al Consiglio Regionale, per cui sarà quest'ultimo organo a provvedere agli adempimenti di legge.-

F.to Il Segretario Dott. Paolo Carnevale

F.to Il Presidente Dott. Nicola Quarta

Per c.c. all'originale

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO
(Dott. Paolo Carnevale)

N.C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Commissione Const
11.5.79